COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 6

Incarichi esterni di infermiere e biologo

All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "settanta" e "dieci".

Versione in vigore dal 3 giugno 1990, non più in vigore dal 2 agosto 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-delle-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per-il/art-6-incarichi-esterni-di-infermiere-e-biologo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it